(N. 397)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MARZOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1954

Concessione di indennizzo ai danneggiati del nubifragio del 18 luglio 1953 nei comuni di Castano Primo, Turbigo, Nosate e Magnago in provincia di Milano.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il 18 luglio 1953 un violento nubifragio si è abbattuto su alcune località del Milanese (zona di Legnano).

Intense raffiche di grandine e turbini di bufera hanno letteralmente distrutto le culture e i raccolti (granoturco, quarantino, avena, foraggi, riso) e gravemente danneggiato i fabbricati, in particolare le cascine agricole, di quella zona.

Maggiormente colpiti risultano i comuni di Castano Primo, Turbigo, Nosate e Magnago.

Il danno complessivo, in base ai rapporti fatti pervenire dai Sindaci dei Comuni interessati al Prefetto di Milano e ai dati in possesso dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Milano, può calcolarsi in lire 150.574.340 e grava soprattutto sulla popolazione agricola che ricava quasi esclusivamente dalla terra i mezzi di sostentamento.

La richiesta pertanto di intervento dello Stato che oggi i contadini di quella zona sollecitano perchè il danno da essi subìto venga risarcito, appare più che giusta e giustificata.

Questi, succintamente, i concreti motivi sui quali si appoggia la proposta di legge che ho l'onore di sottoporre all'approvazione del Senato e la cui urgenza è in *re ipsa*.

Chiedo che tale proposta venga trasmessa alla speciale Commissione avanti alla quale sono in esame i disegni di legge sulle alluvioni.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 151.000.000 allo scopo di provvedere alla concessione di indennizzi ai conduttori delle aziende agricole dei comuni di Castano Primo, Turbigo, Nosate e Magnago della provincia di Milano danneggiati dal nubifragio del 18 luglio 1953.

Art. 2.

L'indennizzo è concesso ai coltivatori diretti e agli affittuari delle aziende anzidette in proporzione del danno subìto.

Art. 3.

Le domande di indennizzo dovranno essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Milano, il quale, di concerto col Sindaco del Comune interessato, ne determinerà la misura.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.